



Associazione ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. L'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo è un'associazione di persone fisiche e giuridiche che considerano le attività teatrali un bene culturale di rilevante interesse sociale e ne promuovono lo sviluppo e la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.
2. L'Associazione è di natura culturale e di promozione sociale, è apolitica e non persegue scopo di lucro.

Art. 2

Sede

1. L'Associazione ha sede legale e operativa in Via Fedele De Paulis 9/A, 64100 Teramo. E' possibile istituire altre sedi operative nella regione Abruzzo o in una eventuale regione confinante. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite diverse sedi operative e può essere modificata la sede legale e/o operativa, senza modifica dello Statuto.

Art. 3

Finalità

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale ed eventualmente in una regione confinante di spettacoli dal vivo di qualità, anche cooperando a tal fine con organismi di settore pubblici o privati e assicurando la più ampia diffusione delle esperienze artistiche maggiormente significative prodotte in campo regionale, nazionale e internazionale;
 - b) promuovere le condizioni per lo sviluppo della produzione e della ricerca nell'ambito dello spettacolo dal vivo, sostenendo le iniziative pubbliche e private e favorendo la loro più vasta diffusione e conoscenza;
 - c) favorire l'uso e la gestione pubblica dell'esercizio teatrale, attuando anche forme di collaborazione con l'iniziativa privata qualora essa concorra ai programmi degli Enti locali;
 - d) promuovere e sostenere le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola e dell'università, all'animazione culturale, all'utilizzazione delle attività teatrali come mezzo di espressione, incentivando la sperimentazione di nuove metodologie;
 - e) promuovere e sostenere rassegne, convegni, festival, iniziative di studio e editoriali e le altre attività che contribuiscano alla formazione degli operatori teatrali, al consolidamento e alla crescita del pubblico e alla diffusione della cultura e della storia del teatro;
 - f) predisporre servizi comuni qualificati nell'ambito delle iniziative programmate;
 - g) favorire il recupero funzionale e la valorizzazione dei teatri storici, degli spazi teatrali di interesse storico, artistico ed architettonico ed anche di spazi alternativi muniti delle autorizzazioni di legge per il pubblico spettacolo e che risultino di interesse locale e/o regionale.

Art. 4 Attività

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:

- a) programma la distribuzione degli spettacoli dal vivo in sale teatrali e in altri spazi e strutture idonee in autonomia gestionale o in convenzione con gli Enti Locali;
- b) predispone e realizza progetti di attività teatrale e multidisciplinare sia in collaborazione con i gestori di sale teatrali, sia con altri Enti o Associazioni operanti nello spettacolo dal vivo;
- c) presenta un repertorio qualificato sotto il profilo artistico e culturale, con particolare riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;
- d) predispone e realizza progetti di diffusione dello spettacolo dal vivo che assicurino un equilibrato rapporto tra produzioni e compagnie di varia natura;
- e) cura la distribuzione di spettacoli e recite adeguate al numero e alla diffusione delle sale teatrali nel territorio regionale ed eventualmente in una regione confinante.

2. L'Associazione può stipulare con Enti teatrali nazionali convenzioni annuali e pluriennali per la realizzazione di specifici progetti di distribuzione e promozione.

L'Associazione inoltre:

- a) programma attività di promozione e ricerca, mediante iniziative dirette alla formazione, al dibattito e al confronto culturale, quali convegni, stage, seminari, mostre ed attività editoriali, nonché attraverso tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la partecipazione del pubblico;
- b) può svolgere, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali, attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale per amministratori, organizzatori e tecnici operanti nel territorio abruzzese ed eventualmente in una regione confinante.
- c) promuove e organizza workshop, corsi di formazione e residenze artistiche nei settori della danza, recitazione e musica, favorendo una più ampia diffusione della cultura di tali discipline e stimolando la formazione di figure artistiche e professionali di settore;
- d) promuove iniziative in ambiti culturali e sociali diversi dallo spettacolo dal vivo al fine di ampliare e diversificare il pubblico degli spettacoli.

Art. 5 Soci

1. I soci sono persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli stessi devono versare un contributo annuo all'Associazione, quale quota associativa, nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza quando siano presenti almeno metà dei suoi componenti. I soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

3. I Soci possono esercitare il diritto di recesso. La relativa deliberazione ha effetto decorsi due mesi dalla sua comunicazione al Presidente dell'Associazione e non dà diritto a ripetere le quote versate o ad avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione

- c) il Presidente
 - d) il Vice Presidente.
- Eventuali organi da istituire:
- e) il Presidente onorario
 - f) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 7 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di indirizzo generale dell'Associazione.

La partecipazione all'Assemblea è onorifica.

Ha competenza specifica sui seguenti atti:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni;
- b) esame annuale degli indirizzi e dei programmi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) gli atti di acquisto, alienazione o permuta dei beni immobili;
- f) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, e scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
- g) annullare o modificare i provvedimenti degli altri organi dell'associazione;
- h) gli altri atti espressamente previsti dallo statuto;
- i) il diritto di voto spetta a tutti i soci maggiorenni in ragione di un voto ciascuno, indipendentemente dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. I componenti sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica certificata recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea per il rinnovo degli organi è convocata dal Presidente uscente, che la presiede.

2. Nei casi d'urgenza, ad eccezione delle assemblee indette per la nomina delle cariche e per cambi statutari, i componenti possono essere convocati anche telefonicamente o tramite posta elettronica entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.

3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'Associazione contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta di almeno 1/3 dei soci.

4. L'Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Nelle deliberazioni riguardanti persone può essere richiesto lo scrutinio segreto e la seduta segreta.

5. Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero totale dei voti anche le schede bianche e quelle nulle. Quando la votazione avviene a scrutinio palese gli astenuti sono computati tra i presenti, ma non tra i votanti.

6. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno metà più uno dei componenti, che rappresentino Enti in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Con lo stesso avviso della prima convocazione può essere fissata la seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

8. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con almeno quattro presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Le proposte, non comprese nell'avviso di prima convocazione,

non possono essere poste in deliberazione.

9. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti: l'atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei Revisori dei Conti, l'ammissione di soci non istituzionali, l'eventuale acquisto, alienazione o permuta dei beni immobili e l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, e scioglimento dell'Associazione.

12. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto il verbale che dopo l'approvazione sarà inviato a tutti i membri dell'Associazione.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci al suo interno e dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, con comunicazione inviata con mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti. Le deliberazioni sono valide con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto. Sulla decadenza si pronuncia l'Assemblea nella prima seduta utile, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.

7. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto il verbale.

Art. 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i propri membri o tra i membri della Direzione Artistica.

2. Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, al compimento di tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea o che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) approva il programma di attività annuale e gli indirizzi di bilancio di previsione;

b) approva il bilancio di previsione, gli eventuali assestamenti da apportare allo stesso nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;

c) decide sull'utilizzo dei contributi pubblici per le attività dell'Associazione, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e nel rispetto dei criteri dettati dagli Enti erogatori dei medesimi contributi;

d) definisce i criteri di stipula degli accordi e delle convenzioni con gli Enti pubblici e privati;

- e) adotta le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) approva la programmazione artistica e finanziaria dell'Associazione nell'ambito del programma di attività annuale, secondo le proposte presentate del Direttore e dallaa;
- g) nomina il Direttore, ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
- h) approva l'organigramma e i regolamenti organizzativi predisposti dal Direttore;
- i) delibera in merito alla gestione finanziaria dei conti correnti da affidare al Direttore, alle modalità di rendicontazione, alla attivazione di anticipazioni bancarie, di mutui e/o finanziamenti e sulla scelta degli Istituti di credito e sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- l) delibera in merito alle assunzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale e dei membri della Direzione Artistica, nonché al conferimento degli incarichi professionali ove non di competenza o delegati al Direttore;
- m) esamina i progetti e le richieste di attività provenienti da Enti pubblici e privati convenzionati;
- n) delibera in merito alle azioni ed iniziative in sede giudiziale o stragiudiziale da assumere a tutela dei diritti e interessi dell'Associazione;
- o) sentito il parere della Direzione Artistica, procede alla nomina del Presidente onorario tra eminenti personalità del mondo culturale e scientifico.

Art. 11 Presidente onorario

La carica di Presidente Onorario è eventuale, dura tre anni salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente stesso, è rinominabile e la sua funzione è onorifica.

Le sue funzioni sono:

- a) istituire una eventuale Consulta di esperti composta da responsabili dei settori culturali e teatrali in particolare per gli aspetti amministrativi e culturali dell'attività;
- b) rappresentare l'Associazione, in accordo con il Presidente, in occasione di eventi e contesti istituzionali;
- c) può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Artistica senza diritto di voto.

Art. 12 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri o tra i membri della Direzione Artistica. Risulta eletto il componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
2. Con la medesima votazione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento della struttura e all'andamento generale dell'Associazione. Provvede a promuovere e a coordinare l'attività dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione. Rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge.
4. In particolare, il Presidente provvede a:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ed eseguire le rispettive deliberazioni;
 - b) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse dell'Associazione;
 - c) stipulare i contratti e le convenzioni.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi d'urgenza, assume qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Associazione che spetti al Consiglio di Amministrazione e lo sottopone alla sua ratifica, alla successiva riunione da convocare entro trenta giorni.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le predette funzioni in caso di assenza o

impedimento; in assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Direttore

1. Le funzioni di Direttore dell'Associazione sono assegnate dal Consiglio di Amministrazione ad un Direttore da individuarsi, tra persone residenti nella regione Abruzzo, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito di attività teatrali, maturate mediante l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni nell'ambito dello spettacolo dal vivo di risonanza nazionale e/o internazionale o la partecipazione continuativa a reti di distribuzione in uno o più settori dello spettacolo dal vivo, riconosciute almeno a livello nazionale. Il Direttore è da individuarsi prioritariamente fra i membri della Direzione Artistica.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

2. Il Direttore:

- a) ove non sia delegato a provvedere direttamente alla stipula delle convenzioni, alle assunzioni di personale ed al conferimento di incarichi professionali, esprime parere motivato in ordine a tali questioni;
- b) è responsabile del personale, dirige e coordina la Direzione Artistica, garantisce il funzionamento delle attività e assume le decisioni necessarie per la regolare esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi dell'Associazione;
- c) predispone gli indirizzi di bilancio, il bilancio di previsione e il conto consuntivo e elabora gli eventuali assestamenti da apportare al bilancio nel corso dell'esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dispone per gli incassi firmando i relativi mandati;
- e) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed esercita il diritto di voto solo se è socio o consigliere dell'Associazione;
- g) propone la nomina dei membri della Direzione Artistica e la loro eventuale retribuzione, per le deliberazioni da adottare dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono nominati solo in caso di ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

2. La gestione economico-finanziaria dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei conti.

3. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali con funzione di Presidente. Per ogni membro effettivo, l'Assemblea nomina un supplente. Nel caso in cui la regione sia socio dell'Associazione il Presidente del Collegio è designato dalla regione stessa.

4. I Revisori restano in carica tre anni e, comunque, fino alla loro sostituzione. Essi possono essere rieletti.

5. Spetta ai Revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. A tal fine il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale.

6. Il Collegio, anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento accertare la consistenza di cassa e può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Ha diritto di accesso agli atti

e documenti dell'Associazione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della stessa. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Delle sue osservazioni e pareri deve essere fatta menzione nel processo verbale.

7. I Revisori rispondono della verità delle attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, richiedono al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea.

8. In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio dei Revisori si applicano gli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Art. 15

Direzione Artistica

1. L'Associazione ha una propria Direzione Artistica.

2. La Direzione Artistica è costituita da massimo 3 membri più il Direttore, con specifiche pertinenze sulla prosa, sulla musica e sulla danza e resta in carica per un triennio.

3. Gli stessi possono presiedere alle Assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione ed esercitare il diritto di voto solo nel caso siano soci o consiglieri dell'Associazione.

4. I membri della Direzione Artistica vengono scelti dal Direttore tra gli operatori attivi sul territorio regionale nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo. Gli stessi aderendo alla Direzione Artistica fanno confluire le proprie attività di programmazione di spettacoli in quelle dell'Associazione nel rispetto delle scelte di indirizzo della stessa, ivi comprendendo la titolarità degli spettacoli, gli incassi da botteghino, i contributi degli Enti pubblici relativi a tali attività e le spese connesse o parte di esse in base alle decisioni della stessa Direzione Artistica.

5. I membri della Direzione Artistica possono essere retribuiti dall'Associazione in base alle attività che svolgono per conto della stessa, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e in base alle indicazioni del Direttore.

6. La Direzione Artistica provvede alla programmazione artistica e a quanto di competenza di ogni singolo settore per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 16

Quota associativa

I soci versano annualmente una quota associativa il cui importo e le cui modalità sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le quote sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

Art. 17

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di Enti pubblici e privati.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi pubblici e privati;
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 4;
- d) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 18

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione delle attività teso ad assicurare l'equilibrio fra programmi e risorse disponibili, con lo scopo di perseguire il pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'Assemblea approva il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.
5. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti ove questo sia presente.
6. I bilanci di previsione e consuntivi verranno affissi nella bacheca dell'Associazione per permettere la visione agli associati.

Art. 19
Tesoriere

1. Il Consiglio di Amministrazione incarica un istituto di credito con sede nello stesso capoluogo di provincia dell'Associazione di svolgere le funzioni di cassa e di tesoreria.
2. Le anticipazioni di cassa non sono consentite al tesoriere senza che i relativi ordini siano accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio Amministrazione che le autorizza.

Art. 20
Norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni e di fondazioni.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci deciderà l'utilizzo del patrimonio sociale, in accordo alle finalità dell'Associazione stessa e dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.